



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1638

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 e s.m. relativa all'approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole) del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020.

Il giorno **23 Settembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, già modificata con deliberazioni n. 441 di data 25 marzo 2016 e n. 910 di data 31 maggio 2016, sono state approvate le modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole) del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, nonché il riparto delle risorse per il finanziamento dell'operazione medesima.

In fase di istruttoria di concessione delle domande presentate da 1 febbraio 2016 al 31 marzo 2016 (1° bando) è sorta l'esigenza di precisare con maggior chiarezza alcuni passaggi ed aspetti, che hanno già trovato applicazione in apposite circolari, che possono quindi dare luogo a problematiche applicative. In particolare, tali aspetti riguardano:

- a) relativamente all'acquisto di macchine ed attrezzature nel settore zootecnico, va precisato che anch'esse sono ammissibili solo se è rispettato il rapporto UBA/ha, come previsto del PSR relativamente all'operazione 4.1.1;
- b) relativamente ai depositi agricoli nel settore vegetale, va precisato che sono ammissibili anche i miglioramenti dei depositi esistenti (come previsto dal P.S.R. e dagli stessi criteri per il settore zootecnico), non solo le nuove realizzazioni;
- c) alcune precisazioni sulle spese non ammissibili;
- d) l'applicabilità delle limitazioni di spesa massima ammissibile di 300.000 euro includendo anche per le iniziative di manipolazione dei propri prodotti agricoli;
- e) i termini per la rendicontazione delle iniziative, che vengono mantenuti unitari per ogni domanda di agevolazione anche quando contengono tipologie di iniziative diverse;
- f) rettificare la data di decorrenza dei vincoli di destinazione, che ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 decorrono dalla data di pagamento finale al beneficiario;
- g) aggiornare i riferimenti normativi per scadenze, riduzioni ed esclusioni;
- h) alcune rettifiche nella tabella dell'ALLEGATO 1, relativa alle macchine ed attrezzature ammissibili e alle relative specifiche;
- i) rettifica della cartografia sullo stato di salute dei corpi idrici del Piano di tutela delle acque, in quanto era stata erroneamente allegata quella relativa ad altra misura e per altre finalità;
- j) altre piccole rettifiche.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- acquisito il parere di data 13/09/2016 prot. n. 475772 del Servizio Politiche sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR e recepite le osservazioni, ed acquisito il parere positivo del Dipartimento Affari Finanziari;
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di apportare le modifiche ai criteri dell'operazione 4.1.1 del Programma di Sviluppo rurale

della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 e s.m., come indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di sostituire la mappa di cui all'allegato 2 dell'operazione 4.1.1 del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, con la cartografia di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, in considerazione della natura meramente di rettifica o precisazione della modifiche introdotte dai punti 1 e 2, la sua applicazione anche alle domande già presentate alla data di approvazione del presente provvedimento;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1 - MODIFICHE AI CRITERI DELL'OPERAZIONE 4.1.1 P.S.R. 2014-2020

002 CARTOGRAFIA

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

ALLEGATO 1

MODIFICHE AI CRITERI DELL'OPERAZIONE 4.1.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016 e modificati con deliberazioni n. 441 di data 25 marzo 2016 e n. 910 di data 31 maggio 2016.

- a) Al punto 3.2.2 (Macchine ed attrezzature nel settore zootecnico) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli acquisti di macchine ed attrezzature di cui al presente punto sono ammissibili solo se è rispettato il rapporto UBA/ha, come specifico al comma 2, lettera b), del punto 3.2.1.”.

- b) Al punto 3.3.1 (Investimenti strutturali nel settore vegetale), relativamente ai depositi agricoli, comma 1, lettera b), le parole “E’ ammissibile la realizzazione di depositi agricoli” sono sostituite dalle parole “E’ ammissibile la realizzazione ed il miglioramento di depositi agricoli”.

- c) Al punto 3.4.4 lettera d) (impianti fotovoltaici in rete) le ultime due righe della tabella sono soppresse;

- d) Al punto 3.5, lettera a), le parole “nel periodo 2007-2013” sono sostituite dalle parole “nel P.S.R. 2007-2013”.

- e) Al punto 3.5 (Spese non ammissibili), lettera f), le parole “fatta eccezione per gli investimenti di sistemazione di fondi agricoli di cui al punto 3.4.2” sono sostituite dalle parole “fatta eccezione per gli investimenti di sistemazione di fondi agricoli di cui al punto 3.4.2 e per gli impianti frutticoli di rinnovo varietale”.

- f) Al punto 4 (Importi minimi e massimi di spesa e livelli di aiuto), comma 1, lettera d), le parole “per le iniziative di trasformazione, conservazione e commercializzazione” sono sostituite dalle parole “per le iniziative di trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione”.

- g) Al punto 6.1 (termini e modalità di presentazione delle domande), comma 6, le parole “www.psrtrento.it” sono sostituite dalle parole “www.srtrento.it”.

- h) Al punto 6.2 (documentazione da presentare unitamente alla domanda), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Per le domande di importo richiesto superiore ai 300.000 euro, business plan (secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura), indicante:

1. gli elementi necessari per la verifica dei requisiti generali di ammissibilità,
2. gli elementi di dimostrazione della sostenibilità globale dell'azienda e dell'investimento programmato;
3. e gli obiettivi di miglioramento del rendimento globale;”.

- i) Al punto 10 (Termini per la rendicontazione delle iniziative) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1 Per le domande comprendenti opere con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro e per domande comprendenti impianti fissi, è fissato il termine per la rendicontazione di tutte le iniziative entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in domanda siano presenti anche iniziative per l'acquisto di beni, valgono i termini fissati per le opere e per gli impianti fissi.”.

- j) Al punto 10 (Termini per la rendicontazione delle iniziative) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le domande comprendenti opere con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro è fissato il termine per la rendicontazione entro 2 anni data del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in domanda siano presenti anche altre iniziative valgono i termini fissati per le opere.”.

- k) al punto 13.1 (Obblighi), il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

- 5 anni, dalla data di pagamento finale al beneficiario, per le macchine e beni mobili;
- 10 anni, dalla data di pagamento finale al beneficiario, per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.”.

- l) Al punto 13.1 (Obblighi), il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Il requisito relativo al carico Uba/ha di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 deve persistere per almeno 5 anni a partire dalla data di pagamento finale al beneficiario.”.

- m) Al punto 13.2 (Controlli), comma 5, le parole “al punto 3.2.1” sono sostituite dalle parole “ai punti 3.2.1 e 3.2.2”.

- n) Al punto 13.3 (Decadenze, riduzioni ed esclusioni), il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e ss. mm. nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale e i manuali emanati dall'OP APPAG.”.

- o) Nell'ALLEGATO 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella riga n.7 e nella riga n. 25 il riferimento “(3)” è soppresso;
- nelle righe n. 7, n. 18 e n. 25 le parole “Minitratrice o portattrezzi cingolati” sono sostituite dalle parole “Minitratrice cingolata o portattrezzi cingolati”;
- la nota (1) a piedi pagina è sostituita dalla seguente: “(1) In sede di domanda di liquidazione finale del carro raccolta dovrà essere allegata copia del

modello inviato all'INAIL di "Denuncia di messa in servizio/immatricolazione del carro raccogli frutta".

ALLEGATO 2 - CARTOGRAFIA CHE DELIMITA I TERRITORI DEI BACINI AFFERENTE AI CORPI IDRICI E AL RELATIVO STATO DI SALUTE PER IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

